

Comitato Esecutivo del 7 maggio 2024

**Punto 6 all' ODG
Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro**

**ALLEGATO 6.3
Draft RTS EBA on the allocation of off-balance sheet items and UCC**



Draft RTS EBA on the allocation of off-balance sheet items and UCC

Prime riflessioni

Organo associativo

Staff Assifact

Stato del documento

Nota di approfondimento

Data

06/05/2024

Draft RTS EBA on the allocation of off-balance sheet items and UCC

Prime riflessioni

Contesto

La riforma della CRR ("CRR3") è intervenuta, fra le altre cose, sulla definizione di "commitment" e sul trattamento prudenziale delle esposizioni fuori bilancio.

Nello specifico, la definizione di commitment è modificata come segue:

(9) "commitment" means any contractual arrangement that an institution offers to a client and is accepted by that client, to extend credit, purchase assets or issue credit substitutes. Any such arrangement that can be unconditionally cancelled by the institution at any time without prior notice to the obligor or any arrangement that can be cancelled by the institution where the obligor fails to meet conditions set out in the facility documentation, including conditions that must be met by the obligor prior to any initial or subsequent drawdown under the arrangement, is also a commitment;

Contractual arrangements that meet all of the following conditions shall not be commitments:

(a) contractual arrangements where the institution receives no fees or commissions to establish or maintain those contractual arrangements;

(b) contractual arrangements where the client is required to apply to the institution for the initial and each subsequent drawdown under those contractual arrangements;

e sono introdotti diversi bucket a cui è assegnato un diverso fattore di conversione (CCF – Credit Conversion Factor, art. 111(2)):

The exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be the following percentage of the item's nominal value after the deduction of specific credit risk adjustments in accordance with Article 110 and amounts deducted in accordance with Article 36(1), point (m):

(a) 100 % for items in bucket 1;

(b) 50 % for items in bucket 2;

(c) 40 % for items in bucket 3;

(d) 20 % for items in bucket 4;

(e) 10 % for items in bucket 5.

È inoltre previsto un mandato all'EBA di proporre dei Regulatory Technical Standards (RTS), fra le altre cose, sulle modalità di classificazione degli elementi fuori bilancio rispetto ai diversi bucket.

EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify:

(a) the criteria that institutions shall use to assign off-balance sheet items, with the exception of items already included in Annex I, to the buckets 1 to 5 referred to in Annex I;

(b) the factors that may constrain the institutions' ability to cancel the unconditionally cancellable commitments referred to in Annex I;

(c) the process for notifying EBA about the institutions' classification of other off-balance sheet items carrying similar risks as those referred to in Annex I.

EBA ha pubblicato, in consultazione, una bozza di tali RTS nei quali, fra le altre cose, è richiamato il factoring:

The following items are examples of allocation into bucket 3, unless assigned to bucket 1 or bucket 5: [...]

Undrawn amounts of factoring arrangements in the context of commitments to finance the seller of receivables, invoice discount facilities, because this is a contractual arrangement to purchase assets, hence falls under the definition of commitment under article 5(9) while not being a credit substitute.

Si richiama l'attenzione che il bucket 3 è soggetto a un CCF del 40% e che, ai sensi dell'Annex 1, nel bucket 5 (CCF=10%) sono classificati i cd. UCC (Unconditionally Cancellable Commitments), ovvero gli affidamenti revocabili in qualsiasi momento senza preavviso.

La consultazione scade il 4 giugno p.v.

Prime riflessioni

Il tema del trattamento prudenziale degli "impegni" nel factoring non è nuovo. Sino a questo momento, l'impatto della questione è stato attenuato dalla previsione dell'attuale CRR dell'applicazione di un CCF pari a 0 per gli UCC, che rappresentano (ad oggi) la tradizionale classe di allocazione degli affidamenti concessi dai factor (al netto delle linee "committed").

La nuova regolamentazione modifica la definizione di commitment e i CCF applicabili, rendendo necessario esaminare nuovamente la natura degli affidamenti factoring alla luce delle nuove disposizioni.

In linea generale, rilevano per l'analisi in questione:

1. I fidi factoring concessi al cedente, e
2. I plafond pro soluto.

In primo luogo, occorre premettere che l'analisi non può prescindere dall'esame dei singoli contratti e delle singole prassi: in questa sede è possibile fornire indicazioni generiche che tengono in considerazione le prassi tradizionalmente più diffuse.

Con riferimento al fido factoring:

- La linea committed (intesa come la linea formalizzata con il cliente e non revocabile sino a scadenza) è per sua natura non revocabile. Non può pertanto applicarsi la definizione di UCC e si ritiene ammissibile la classificazione dell'eventuale margine disponibile nel bucket 3 (CCF = 40%).

- Il fido factoring non comunicato non è offerto al cliente e non può quindi essere accettato, mancando dei requisiti previsti per la definizione di commitment (*"offers to a client and is accepted by that client"*). Inoltre, nella prassi comune l'erogazione avviene su richiesta del cedente, subordinata alla volontà del Factor di effettuarla (non è un obbligo) e non sono previsti oneri o commissioni specificamente riferiti alla tenuta del fido (ma bensì alla gestione del credito). Possono quindi considerarsi soddisfatte le condizioni (a) e (b) previste per evitare la classificazione fra i commitment ai sensi della CRR. A prescindere dalla sua natura di fido revocabile in qualsiasi momento e senza preavviso, tale forma di affidamento, pertanto, non sembra rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina prudenziale in materia di commitment.
- Il fido factoring comunicato può considerarsi "offerto" dal factor e "accettato" dal cliente. Resta ferma la facoltà del factor di non procedere all'acquisto dei crediti offerti in cessione dal cedente e di non procedere, in caso di richiesta del cedente, all'erogazione dell'anticipo. Tale affidamento, in ogni caso, è comunque revocabile in ogni momento e senza preavviso. Anche in questa linea è rispettata la condizione (b) e pertanto la classificazione come "commitment" o meno dipenderà, in linea di principio, dalla presenza di eventuali oneri e commissioni specificamente connessi alla tenuta del fido ovvero a remunerare la quota non utilizzata. Nel caso la condizione (a) non venisse rispettata, la quota non utilizzata sembra comunque rispettare le condizioni per la classificazione come UCC (CCF = 10%).

Con riferimento al plafond pro soluto rotativo, occorre evidenziare in primo luogo che esso rappresenta un impegno a garantire il credito commerciale, non a erogare l'anticipazione. In questa logica, non sembrerebbe applicabile (secondo un'interpretazione letterale) l'inclusione nel bucket 3, in quanto presupporrebbe appunto un impegno a finanziare (*"undrawn amount of factoring facilities in the context of commitments to finance the seller of the receivables..."*).

Inoltre, il plafond pro soluto non pare rientrare nella categoria degli accordi contrattuali finalizzati "all'acquisto di assets", in quanto appunto l'impegno assunto dal factor è di garantire, se ne ricorrono i presupposti, il buon fine del credito commerciale.

Esso è revocabile in qualsiasi momento senza preavviso ed è soggetto alla clausola di gradimento da parte del factor: valgono in questo caso le medesime considerazioni già esposte per il fido cedente in particolare rispetto al rispetto delle condizioni (a) e (b) per l'esclusione dalla categoria dei commitment. Si ritiene pertanto che il plafond pro soluto, ancorché comunicato, possa non avere i requisiti per la classificazione come "commitment" secondo la disciplina prudenziale (da approfondire il trattamento di eventuali linee rotative concesse per l'acquisto a titolo definitivo dei crediti).

Prossimi passi

La presente posizione sarà condivisa con le Commissioni Tecniche di Assifact e con EUF per valutare l'opportunità di una risposta alla consultazione EBA.